



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **132**

Del **13/07/2016**

OGGETTO:

NOMINA DEI N.3 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DEI GARANTI PER LA VERIFICA DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM COMUNALE - I.E.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **tredecim** del mese di **luglio** alle ore **19.00** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	SERI Massimo	Si	14)	MAGRINI Marianna	Si
2)	AGUZZI Stefano	Si	15)	MINARDI Renato Claudio	Si
3)	ANSUINI Roberta	No	16)	MIRISOLA Stefano	Si
4)	BACCHIOCCHI Alberto	Si	17)	NICOLELLI Enrico	Si
5)	BRUNORI Barbara	Si	18)	OMICCIOLI Hadar	Si
6)	CIARONI Terenzio	Si	19)	PERINI Federico	Si
7)	CUCCHIARINI Sara	Si	20)	PIERPAOLI Dana	Si
8)	DE BENEDITTIS Mattia	No	21)	RUGGERI Marta Carmela Raimonda	Si
9)	DELVECCHIO Davide	Si	22)	SANTORELLI Alberto	No
10)	D'ERRICO Sergio	Si	23)	SERRA Laura	Si
11)	FULVI Rosetta	Si	24)	SEVERI Riccardo	Si
12)	FUMANTE Enrico	Si	25)	TORRIANI Francesco	Si
13)	LUZI Carla	Si			

Presenti: **22** Assenti: **3**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **CIARONI TERENCEIO, SERRA LAURA, PIERPAOLI DANA.**

NOMINA DEI N.3 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DEI GARANTI PER LA VERIFICA DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM COMUNALE - I.E.

**Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri De Benedittis, Santorelli e Ansuini
Sono presenti n.25 consiglieri.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'art.8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" prevede la promozione, da parte dei comuni, di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, demandando allo statuto comunale la disciplina dei rapporti di tali forme associative;

- lo Statuto Comunale, al Capo III (artt. 60- 67) detta disposizioni per il referendum comunale così come previsto dal TUEL e nello specifico:

- l'art. **61** "**Indizione del referendum**" indica il numero di firme che occorrono e propriamente ..."*da almeno un decimo dei cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta di referendum...*" omissis ..."*Il referendum previo giudizio positivo di ammissione della Commissione dei Garanti, sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale...*";
- l'art. **65** "**Ammissione della richiesta**" (così come modificato con delibera CC n.115/2016)..."*L'ammissione della richiesta...omissis ...è rimessa al giudizio della Commissione dei Garanti. . Presso l'ufficio dell'Autorità per le funzioni di Difesa Civica o presso l'Ufficio della segreteria generale del Comune di Fano è costituita la Commissione dei Garanti, composta dalla predetta Autorità, dal Segretario Generale o Dirigente apicale dell'Ente e da altri 3 (tre) componenti con esperienza giuridico - amministrativa, nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato ad uno, garantendo la pari opportunità e la rappresentanza di genere all'interno della stessa Commissione. La Commissione dei Garanti per il referendum è presieduta dall'Autorità per le funzioni di Difesa Civica. omissis*
 - con deliberazione n.7 in data 4 febbraio 2004 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento del referendum, in conformità a quanto disposto dall'art.66 dello statuto comunale, stabilendo in particolare all'art.5 che "*la Commissione dei Garanti è composta dal Difensore Civico, dal Segretario Generale, e da altri 3 garanti che abbiano maturato una significativa esperienza giuridico amministrativa, nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno*". Al comma 2 dello stesso articolo si prevedeva che "*la commissione dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto*"
 - con atto consiliare n.28 del 4 febbraio 2004, si è provveduto alla nomina della commissione dei garanti, ma successivamente la stessa non è più stata rinnovata a seguito degli insediamenti dei successivi consigli comunali (nel 2009 e nel 2014)

DATO ATTO CHE

- che sia lo statuto che il regolamento per la disciplina del referendum approvato nel 2004 stabilivano che la Commissione dei Garanti fosse composta dal Difensore Civico, dal Segretario Generale e altri tre membri nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato ad uno;

- che l'art.2 comma 186 della legge 23 dicembre 2009 n.191 ha soppresso la figura del Difensore Civico Comunale
- che le funzioni di Difensore Civico negli Enti Locali della Regione, su richiesta degli stessi e previa stipula di apposite convenzioni, possono ora essere svolte dal Difensore Civico Regionale, in considerazione della previsione della Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva dell'Ombudsman regionale - Autorità di Garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini, ed in particolare dell'art. 7, comma 2, lettera a);
- che con deliberazione del Consiglio comunale n.97 del 10 maggio 2016 è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con l'Ombudsman della Regione Marche per l'affidamento a quest'ultimo delle funzioni di difesa civica;
- la relativa convenzione è stata sottoscritta in data 23 maggio 2016;

VISTA

- la deliberazione n.115 adottata dal Consiglio Comunale in data 16.06.2016 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche statutarie relative alla composizione della commissione dei garanti, con la previsione - in virtù della suddetta convenzione del 23.05.2016 - della figura dell'Ombudsman della Regione Marche in sostituzione del difensore civico, in quanto attuale Autorità di Difesa Civica;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.131 del 13.07.2016 con la quale è stato altresì modificato, nello stesso senso, anche il regolamento che disciplina il referendum comunale, che all'art.5 ora recita. *“La verifica di ammissibilità dei referendum di iniziativa popolare ai sensi degli artt. 63 e 64 dello Statuto Comunale, sia riguardo alla materia cui si riferisce, alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio della Commissione dei Garanti, composta dal Difensore Civico della Regione Marche, che la presiede, dal Segretario Generale e da altre tre (3) garanti, che abbiano maturato una significativa esperienza giuridico - amministrativa (magistrati anche a riposo, professori universitari, avvocati abilitati alle magistrature superiori, dirigenti dell'Ufficio Territoriale di Governo, ex- Prefetture) nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato ad uno.*

All'inizio di ogni mandato amministrativo, entro e non oltre centottanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il consiglio comunale dovrà provvedere all'elezione dei tre componenti, così come indicato dallo Statuto.

All'atto della nomina, il Consiglio Comunale stabilisce il compenso economico, se dovuto, ai singoli componenti esterni. I tre componenti sono eletti a scrutinio segreto a maggioranza dei componenti assegnati e dovranno svolgere le proprie funzioni in modo tale da garantire l'imparzialità e l'indipendenza dei propri componenti dagli organi comunali e dal comitato promotore”;

RITENUTO necessario procedere alla ricostituzione della Commissione dei Garanti, organo deputato alla verifica di ammissibilità dei quesiti referendari comunali, mediante la nomina dei tre componenti di competenza del Consiglio Comunale;

RISCONTRATO che al Consiglio Comunale compete la nomina dei suddetti componenti a voto limitato, come previsto dal citato regolamento;

DATO ATTO pertanto che si procederà con schede segrete, fermo restando i requisiti richiesti per i componenti, come previsto dall'art.5 del Regolamento;

VISTA la proposta della Presidente del Consiglio Comunale in data 30.06.2016;

VISTO il verbale n..12 della Commissione consiliare 1° in data 07.07.2016;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- a) responsabile del servizio interessato Dott.ssa Antonietta Renzi. in data 30.06.2016 favorevole;
- b) responsabile servizio ragioneria Dott.ssa Daniela Mantoni in data 30.06.2016 non dovuto;

Procedutosi a votazione mediante schede segrete, il cui risultato proclamato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori risulta essere il seguente

PRESENTI 25

VOTANTI 25

esito della votazione

Dott.Lorenzo Gradoni	voti 9
Avv. Alberto Clini	voti 8
Avv. Luigi Pianesi	voti 8

DELIBERA

1. di **NOMINARE** componenti della Commissione dei Garanti di competenza consiliare i signori

Avv. Alberto Clini
Dott.Lorenzo Gradoni
Avv. Luigi Pianesi

2. Di **DARE ATTO** che, in conseguenza di quanto sopra deliberato, la Commissione dei Garanti di cui all'art.5 del Regolamento del Referendum Comunale è composta da:

- Autorità di Difesa Civica - Difensore Civico Regionale – Ombudsman Marche – presidente di diritto
- Segretario Generale - componente di diritto
- Avv.Alberto Clini - componente eletto
- Dott.Lorenzo Gradoni - componente eletto
- Avv.Luigi Pianesi - componente eletto

3. di **DARE ATTO** che i 3 (tre) componenti nominati dal Consiglio Comunale dovranno fornire alla segreteria generale del Comune, entro i successivi tre giorni dalla nomina, il proprio curriculum, l'eventuale autorizzazione in caso di dipendenti pubblici e la dichiarazione sostitutiva ex d.lgs n. 39/2013 per consentire la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e/o eventuali conflitti di interesse;

4. di **DETERMINARE** per ognuno dei 3 componenti nominati dal Consiglio Comunale, oltre che per il Difensore Civico Regionale - se dovuto - un compenso economico nella misura forfetaria di €. 2,000,00 lordi oltre all'eventuale rimborso spese da dimostrare con idonea documentazione per le riunioni che si potranno tenere presso l'ufficio dell'Ombudsman (difensore civico regionale) o presso la segreteria generale del Comune;

5. di **DARE ATTO** che si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa con apposito atto del

Dirigente dei servizi finanziari;

6. di **DISPORRE** l'invio del presente atto ai suddetti componenti nominati, quale notifica di nomina che ha efficacia subordinata alla esplicita accettazione scritta e alla presentazione delle dichiarazioni richieste dal D.Lgs n.39/2013;
7. di **DISPORRE** che il presente atto spiegherà i suoi effetti all'entrata in vigore della modifica statutaria deliberata con atto CC n.115/2016, fatta salva la possibilità di porre in essere, sin da subito, tutti gli adempimenti preliminari al formale insediamento della predetta commissione al fine dell'espressione del giudizio di ammissibilità del quesito referendario;
8. di **DARE ATTO** che, in ottemperanza a quanto disposto all'art.29 del regolamento del referendum approvato con delibera di CC n. 131 del 13.07.2015, si procederà sin da subito alla trasmissione della documentazione alla commissione dei garanti, al fine di consentire un primo esame di tutta la documentazione per l'espressione del giudizio di ammissibilità del quesito, fermo restando che la formalizzazione della decisione potrà essere assunta una volta decorso il termine di cui al precedente punto 7);
9. di **DEMANDARE** alla Segreteria Generale gli adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di procedere, con separata votazione espressa palesemente mediante sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal presidente sono i seguenti

presenti 25
votanti 25
astenuti //
favorevoli 25
contrari //

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Fulvi Rosetta
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **132** del **13/07/2016** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 14/07/2016

L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA
